

Concorso per l'attribuzione di una borsa di studio di attività di ricerca post-dottorato per la Classe Accademica di Scienze Sperimentali, Settore di Scienze Agrarie

Art. 1

(Indizione concorso)

E' indetto un concorso, per soli titoli, per l'attribuzione **di n. 1 borsa di studio** per lo svolgimento, presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa, di attività di ricerca post-dottorato, per la Classe Accademica di Scienze Sperimentali, Settore di Scienze Agrarie.

Art. 2

(Area Borsa di studio)

La borsa di studio, della durata di 24 mesi, e importo complessivo pari a € 28.970,00 è bandita sul tema "*Fisiologia del Panicum virgatum* (settore scientifico-disciplinare BIO/04).

Art. 3

(Requisiti richiesti)

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- possesso di diploma di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe 77/S) o in biotecnologie agrarie (Classe 7/S) oppure diploma di laurea secondo l'ordinamento previgente il DM 509/99;
- possesso del titolo accademico di dottore di ricerca in biotecnologie molecolari, o equipollente, conseguito in Italia o all'estero entro la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande;
- età anagrafica inferiore ai 30 anni alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4

(Programma di ricerca)

A pena di esclusione dal concorso, i candidati devono presentare il programma di ricerca che intendono svolgere presso la Scuola nell'ambito del tema e di cui all'art. 2 del presente bando.

Art. 5

(Domande di partecipazione)

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo il facsimile allegato, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate o fatte pervenire, in plico unico, al Direttore della Scuola Superiore Sant'Anna, Piazza Martiri della Libertà n. 33- 56127 Pisa, **entro il 28 FEBBRAIO 2011.**

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, comporta la inammissibilità del candidato al concorso.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono tutti gli elementi di cui al facsimile suddetto e/o prive della documentazione di cui all'art. 6 del presente bando.

Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli intende partecipare. Il nome ed il cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 6

(Documenti da allegare)

Alla domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti, redatti in carta semplice:

- a) programma della ricerca post-dottorato che intendono svolgere nelle strutture della Scuola;
- b) dichiarazione del possesso del titolo originale di dottore di ricerca ovvero dell'attestato provvisorio, rilasciato in luogo dell'originale oppure copia del titolo equipollente al dottorato di ricerca, o di certificato attestante il conseguimento dello stesso;
- c) copia della dissertazione scritta presentata all'esame finale del dottorato di ricerca;
- d) dichiarazione degli esami previsti dal corso di laurea frequentato nonché la votazione riportata in ciascuno di essi;
- e) curriculum vitae;
- f) eventuali pubblicazioni ed altri titoli, che l'interessato ritenga utili ai fini del giudizio della commissione. Qualora le pubblicazioni ed i titoli siano presentati in copia, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante complessivamente la conformità degli stessi ai rispettivi originali;
- g) elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

Art. 7

(Modalità della valutazione)

Il concorso é per soli titoli.

La commissione giudicatrice è nominata con Decreto direttoriale ed è composta dal responsabile scientifico della ricerca, che la presiede, e da due esperti della materia. In una riunione preliminare all'esame delle domande e dei titoli, la commissione determina i criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi.

La commissione dispone di complessivi 100 punti per la valutazione dei titoli e del progetto come di seguito specificato:

- *Titoli accademici*, tenendo conto della votazione o del giudizio finale riportato, fino ad un punteggio massimo di 30 punti;
- *Titoli scientifici, pubblicazioni e lavori originali* fino ad un massimo di 20 punti secondo la loro attinenza con la tematica in oggetto, a giudizio della Commissione giudicatrice;
- *Progetto di ricerca*: massimo 50 punti, a giudizio della Commissione giudicatrice;

Art. 8

(Graduatoria della selezione)

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dai singoli candidati, costituito dalla somma del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli e del progetto. Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato almeno 70/100 del punteggio complessivo.

In caso di parità, la borsa verrà assegnata al candidato con maggiore anzianità di laurea.

La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola per un periodo di 15 giorni.

In caso di rinuncia dell'assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l'attività di ricerca, subentra il candidato che segue secondo l'ordine di graduatoria degli idonei.

Art. 9

(Conferimento della borsa)

Il conferimento delle borse di studio avviene con Decreto del Direttore, secondo l'ordine della graduatoria, previa accettazione da parte del/dei vincitore/i.

La borsa di studio avrà decorrenza dal 1 giugno 2011.

L'attività di ricerca post-dottorato non potrà comunque iniziare prima dell'emanazione del Decreto con il quale viene conferita la borsa.

La Scuola Sant'Anna provvede ad assicurare i titolari della borsa mediante polizza assicurativa cumulativa sia contro gli infortuni che possono verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture della Scuola, nonché all'esterno di essa, se autorizzata, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista possa provocare.

Alla scadenza del primo anno di ricerca, la conferma della borsa per il periodo successivo è subordinata alla valutazione favorevole, da parte del docente responsabile dell'attività svolta, che dovrà risultare da una particolareggiata relazione del borsista sull'attività stessa, sui risultati conseguiti e sul residuo programma da svolgere.

Art. 10

(Accettazione della borsa)

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il/i candidato/ dichiarato/i vincitore/i dovrà far pervenire, a pena di decadenza, alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
- 2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

Art. 11

(Regime giuridico della borsa)

Il/i borsista/i non può essere impegnato in attività didattiche ed è tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza dalla stessa.

La borsa di studio di cui al presente decreto non può essere cumulata con altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il godimento della borsa non si configura come rapporto di lavoro, essendo finalizzato al completamento della formazione scientifico-professionale del borsista.

Il dipendente pubblico che fruisca della borsa di studio di cui al presente decreto può chiedere di essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Il borsista potrà accedere, mediante pagamento di apposita tariffa, al servizio mensa della Scuola.

Art. 12

(Casi di differimento, sospensione o interruzione della borsa)

Il differimento dalla data di inizio o interruzioni del periodo di godimento della borsa verranno consentiti, su apposita istanza, al vincitore che si trovi nelle condizioni previste dalla legge n. 53/2000.

Il borsista che interrompa l'attività è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione definitiva egli decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed è obbligato alla restituzione di quanto eventualmente percepito oltre la data di decadenza e, comunque, oltre la data di regolare svolgimento dell'attività attestata dal docente responsabile del programma di ricerca.

In caso di interruzione temporanea per gravi e documentati motivi non imputabili al borsista stesso, il Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca può disporre - su proposta del docente responsabile del programma di ricerca - una temporanea sospensione della fruizione della borsa. In questo caso la scadenza della borsa è prorogata di un periodo di tempo corrispondente al periodo di sospensione.

Art. 13

(Pagamento della borsa)

Il pagamento della borsa verrà effettuato in rate mensili posticipate, previa dichiarazione via e-mail del docente che attesti il regolare svolgimento dell'attività di ricerca del borsista fino a quella data.

Art. 14

(Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli)

I candidati dovranno provvedere personalmente o a loro spese, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla Scuola. Trascorso il periodo suddetto, l'amministrazione non sarà responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli.

Art. 15

(Responsabile di procedimento)

Il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la d.ssa Chiara Busnelli – Scuola Superiore Sant'Anna – Piazza Martiri della Libertà n. 33 – 56127 Pisa – tel. 050/883273, fax 050/883250, e-mail: infostudenti@sss sup.it.

Art. 16

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati verranno trattati dalla Scuola Superiore Sant'Anna in forma prevalentemente automatizzata ed ai sensi all'art.11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al Concorso.
2. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. lgs. scrivendo a Scuola Superiore Sant’Anna Divisione FUR Piazza Martiri della Libertà, 33 Pisa tel. 050.883273.